

DELIBERA n°_18_

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/660818/2024)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 29/05/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l’incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° “Segreteria

Corecom” della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza del sig. Ivan Nunzio Pittera del 05/02/2024 acquisita con protocollo n. 0034721 del 05/02/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il sig. XXXX XXXX, di seguito solo *istante, cliente e/o utente*, con la presente procedura ha lamentato all’operatore TIM S.p.A per il contratto relativo all’utenza telefonica XXXXXXXX l’ addebito in fattura delle rate del modem. Nell’istanza introduttiva del procedimento, l’utente ha rappresentato che all’atto della sottoscrizione del contratto non ha concordato l’acquisto del modem ma più genericamente un abbonamento "*tutto compreso*". Dopo la ricezione della prima fattura, di aver contestato telefonicamente l’addebito di euro 5,00 per il modem e la rateizzazione dei 48 mesi, ma non di non aver avuto alcun riscontro. Ed ancora, di non aver ricevuto alcun documento dopo la sottoscrizione del contratto ragione per cui l’ addebito mensile del modem è privo di una fonte contrattuale e pertanto, nel qual caso è applicabile l’art. 12 delle C.G.A. che da la possibilità al cliente di utilizzare il modem fino alla fine del contratto e di decidere poi, se restituirlo o riscattarlo.

In base a quanto sopra rappresentato, l’istante ha richiesto testualmente:

- 1) *il rimborso di euro 240,00 e impegno a pagare le rate rimanenti o in alternativa rimborso di quanto pagato e storno delle rate rimanenti;*
- 2) *rimborso spese per la procedura di definizione.*

2. La posizione dell’operatore

L'operatore TIM S.p.A., di seguito solo *operatore, società e/o TIM*, nel corso del contraddittorio, in via preliminare ha dichiarato che le spese di procedura non possono essere riconosciute e liquidate in questa sede, in quanto non previste nel relativo Regolamento. Proseguendo e nel merito delle contestazioni e richieste avversarie, ha asserito che la linea telefonica *XXXXXXXXX* è stata attivata in data 05/09/2022 con l'offerta PREMIUM MEGA e modem TIM HUB al costo di euro 5,00 al mese per 48 mesi (totale euro 240,00), come da contratto depositato in atti unitamente alla fattura del mese di gennaio 2024 dove è indicato che la rateizzazione del prodotto è giunta alla sedicesima (16) rata di complessive numero di quarantotto (48) rate. Ulteriormente ha specificato che l'istante ha aderito all'offerta in discussione a mezzo Web e che con stesso mezzo ha dato conferma sia all'ordine fatto nonché a tutte le condizioni contrattuali di TIM ad esso allegate, nella data del 19/08/2022 (18:25:57) come da probante documentazione depositata nel fascicolo. Ed ancora, ha significato e ribadito che non sono mai giunti alla scrivente né reclami scritti né telefonici né segnalazioni relativi all'oggetto della presente istanza. La TIM, in conclusione dello scritto difensivo considerato quanto sopra ribadito nonché documentato nel fascicolo, ha chiesto al Corecom, nel merito, di rigettare l'istanza dell'utente.

3. Controdeduzioni dell'istante

L'utente, a mezzo del delegato di fiducia, ha replicato alle argomentazioni della TIM ed in sintesi, ha dichiarato quanto di seguito. In primo luogo ha ribadito l'inesistenza di un fonte contrattuale poiché la Welcome Letter, unico documento prodotto dalla TIM, è un atto unilaterale e privo di vincolo tra le parti e di valore probatorio, ed in quanto tale non attesta che l'istante l'abbia ricevuto come da orientamento assunto sulla tematica, dal Corecom Lombardia. Per tale motivo, ovvero in assenza di una fonte contrattuale, gli importi fatturati e riscossi dalla TIM devono essere restituiti e quelli non ancora fatturati devono essere stornati o rimborsati anticipatamente all'utente. Ed ancora, ha ribadito che poiché si è in assenza di una fonte negoziale è applicabile l'art.12 delle C.G.A secondo cui, sarà il cliente, alla fine del rapporto contrattuale a scegliere se riscattare il prodotto pagandone il costo, oppure sé restituirlo. Proseguendo, ed a supporto di quanto sopra argomentato ha riportato quanto indicato nell'art. 2033 del c.c. e statuito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n.14013/2017) ed ha significato che il Corecom ha comunque la facoltà di disporre secondo l'art.19, del Regolamento "*rimborsi di somme non dovute*". Ulteriormente, che risulta pacifico che l'istante ha assolto al pagamento di numero 16 rate su un numero di 48, ragione per cui non sussiste in capo allo stesso l'obbligo di produrre i relativi pagamenti riportando sull'argomento la decisione della Cassazione Civile, sez. III n.18399, del 19 agosto 2009. Poi e con riferimento alla richiesta per le spese di procedura ha argomentato che secondo i chiarimenti resi dall'Autorità nella delibera n. 276/13/CONS, tali spese sono dovute. In conclusione, ha chiesto al Corecom di definire la controversia, sulla base delle richieste già formulate nell'atto introduttivo.

4. Motivazione della decisione



Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato. Con la presente procedura l'istante ha lamentato l'addebito in fatture delle rate del modem dichiarando di non aver concordato con TIM l'acquisto del modem ma più genericamente un abbonamento "tutto compreso". La doglianza dell'istante è priva di fondamento per le motivazioni che seguono. Dalla disanima del corredo probatorio depositato in atti da parte della TIM è risultato che l'istante in data 19/08/2022 (18:25:57) tramite canale Web, ha aderito all'offerta "PREMIUM MEGA" ed all'acquisto del modem TIM HUB+ (euro 240,00) con pagamento dilazionato in 48 mesi; nello specifico rate mensili di euro 5,00, cadauna. È risultato altresì, che a seguito della conferma data dall'istante all'ordine di cui sopra ed a tutte le condizioni contrattuali di TIM ad esso allegate, in data 05/09/2022 è stata attivata la linea telefonica XXXXXXXX da parte di TIM. Sempre per la documentazione agli atti versata, è risultato di tutta evidenza che l'utente ha già pagato ben 16 rate del prodotto (modem), come da evidenza nella fattura n. RV00274017 del 16/01/2024, e che i pagamenti sono regolari poiché la società resistente non ha significato alcuna situazione d'insoluto a carico del proponente. Considerato quanto fin qui argomentato nonché agli atti del fascicolo documentato, l'istante ha consapevolmente scelto l'offerta "PREMIUM MEGA" e l'acquisto del modem TIM HUB+ in modo rateizzato. Proseguendo si significa altresì che l'istante sin dal ricevimento della prima fattura (settembre 2022) che come sopra ribadito risultano tutte pagate, non ha mai contestato alcunché alla TIM. Infatti agli atti non è risultato alcun tracciamento, scritto e/o verbale, segnalazione e/o reclamo né contestazione inerente sia il contratto che l'errata fatturazione per il modem. Posto quanto sopra, ne consegue pertanto, che non avendo l'istante mai reclamato le fatture della TIM, nei termini e nei modi indicati dall'operatore nelle C.G.A. all'art. 25 dal titolo – Reclami - che di seguito testualmente si riporta " *I reclami relativi ad importi addebitati in Fattura, devono essere inviati entro i termini di scadenza della Fattura in contestazione all'indirizzo indicato sulla stessa, salvo eventuali casi di ritardo nel recapito opponibili validamente dal Cliente. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la data di scadenza della stessa...* lo stesso, secondo il principio di non contestazione ampiamente riportato dall'Autorità nonché dai Corecom nelle proprie delibere, non solo le ha ritenute esatte con quanto pattuito ma ne ha anche eseguito il puntuale e regolare pagamento. Per tutte le motivazioni di cui sopra, pertanto non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante e di cui al punto 1). Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di cui al successivo punto 2) poiché come, da orientamento oramai consolidato dell'Autorità, si significa che la procedura di risoluzione delle controversie tramite la piattaforma ConciliaWeb è completamente gratuita e che non risulta alcuna documentazione attestante spese di procedura giustificate (ex multis, delibere Agcom n. 223/20/CIR, n. 220/20/CIR, n. 208/20/CIR, n.231/20/CIR e n.332/20/CIR e successive)



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA

Il rigetto integrale dell'istanza presentata dal sig. XXXX XXXX nei confronti della TIM S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 29/05/2024

IL PRESIDENTE